



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



COMITATO SCIENTIFICO
GRUPPO ODCEC
AREA LAVORO

Convegno nazionale

I rider

Luisella Fontanella

Commercialista in Torino

Comitato Scientifico Gruppo ODCEC Area Lavoro

Roma 20/11/2019



Statua di Filippide a Maratona




Per il lavoratore, i vantaggi stanno nella flessibilità dell'orario legata alla natura della prestazione stessa, la quale permette un'integrazione economica senza precludere la possibilità di svolgere altre attività o dedicarsi ad altri interessi





L'azienda utilizza un metodo di calcolo su base algoritmica per individuare il profitto del corriere e, in questo modo, determinare chi in futuro svolgerà più corse, se pur nei limiti della disponibilità offerta



Il vero datore di lavoro è “l’applicazione multimediale” che raccoglie gli ordini degli utilizzatori del servizio e fa da intermediario tra committente e utente finale, il cliente



Sentenza n. 778/2018 pubbl. il 07/05/2018
RG n. 4764/2017

N. R.G. 4764/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
QUINTA SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Marco Buzano
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4764/2017 promossa da:



Tribunale di Torino (sent. n. 778 del 7 maggio 2018)

Il lavoro dei riders non è qualificabile come rapporto subordinato in quanto non sussiste alcun potere **direttivo**, organizzativo e disciplinare da parte della società

L'esclusione dalla chat o dai turni in via definitiva o solo temporanea non costituiscono delle sanzioni disciplinari secondo quanto dettato dallo Statuto dei lavoratori, ma rientrano piuttosto nell'esercizio della libertà dell'azienda di non accettare la disponibilità del lavoratore e di non chiamarlo, così come questo era libero di non offrire alcuna disponibilità o di revocarla in qualsiasi momento



si tratta di un rapporto coordinato e continuativo
ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c





Decreto Dignità

D.L. n. 87 del 12 luglio 2018



Decreto Dignità

Avrebbe dovuto trovare una regolamentazione al settore, ma dignità la parte contenente la disciplina del rapporto di lavoro dei rider è poi stato eliminato dal testo della bozza del decreto.

Proseguono, quindi, i lavori legislativi per un contratto unico che preveda garanzie e tutele per i lavoratori su due ruote; da un lato, la volontà di dare un vestito giuridico e una qualificazione contrattuale ai rider, ad esempio tramite un intervento legislativo che ritagli una qualche forma di lavoro parasubordinato; dall'altro lato, invece, si lavora cercando di creare esclusivamente diritti e garanzie ad hoc, come una retribuzione minima e le coperture INAIL e INPS, sulla falsa riga di quanto avvenuto in Francia e in Inghilterra, dove si è preferito lavorare sull'estensione delle tutele, piuttosto che cercare di dare loro una qualificazione giuridica.

Sicuramente l'inserimento in un accordo collettivo comporta per il lavoratore una serie di garanzie e diritti o, quanto meno, una retribuzione minima. Il contratto collettivo, almeno quello preso a riferimento, cerca di trovare un equilibrio tra la necessità di trovare una disciplina maggiormente definita in ambito di diritto del lavoro e la flessibilità che contraddistingue il mondo dei rider



CCNL Autotrasporto merci, logistica e distribuzione

Personale viaggiante - Riders

- I lavoratori adibiti ad attività di logistica distributiva, comprese le operazioni accessorie ai trasporti, attraverso l'utilizzo di cicli, ciclomotori e motocicli sono inserite nell'area professionale C, relativa al personale viaggiante, nei livelli I ed L.



CCNL Autotrasporto merci, logistica e distribuzione

Nuovi minimi tabellari - Riders

- L'accordo 18 luglio 2018 per l'applicazione delle parti normative ed economiche del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro disciplinante i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica prevede l'inserimento dei fattorini (cd. riders) nel predetto CCNL e stabilisce, a far data dal 1° ottobre 2019, degli incrementi retributivi. I nuovi importi del minimo tabellare conglobato risultano i seguenti:

Livello	Periodo	Minimo dal 1° ottobre 2019
I personale che utilizza i cicli	Primi 6 mesi	1.447,67
	Mesi successivi	1.526,63
L personale che utilizza motoci	Primi 6 mesi	1.447,67
	Dal 7° al 15° mese	1.526,63
	Mesi successivi	1.566,13



Il Decreto Legge n. 101 del 3 settembre 2019



Il Decreto Legge n. 101 del 3 settembre 2019


ha esteso alcune forme di tutela ai lavoratori autonomi, oltre che delle garanzie minime ai soggetti addetti all'attività di consegna beni attraverso le piattaforme digitali (riders), laddove non siano già inquadrati come lavoratori subordinati

art. 1 del D.L. n. 101/2019

- definizione di piattaforma digitale
- la retribuzione dei ciclofattorini
- l'inquadramento giuridico



Inquadramento giuridico



L'art. 1 del D.L. n. 101/2019 del 3 settembre 2019 ha esteso ai lavoratori delle piattaforme digitali la **presunzione di subordinazione** per quelle collaborazioni coordinate e continuative che presentano i caratteri dell'**eterodirezione** oltre che lo svolgimento di attività fortemente caratterizzate da un contributo personale

- Quindi i ciclofattorini possono essere inquadrati come:
 - ✓ **lavoratori subordinati;**
 - ✓ **lavoratori autonomi** nelle forme della **collaborazione coordinata e continuativa** o nella forma della prestazione di **lavoro autonomo occasionale**, se pur con le tutele minime introdotte dal D.L. n. 101/2019. La subordinazione si applica anche quando la collaborazione coordinata e continuativa non presenta le caratteristiche di un'attività parasubordinata pura, ma è fortemente contraddistinta dalla determinazione dei luoghi e dei tempi di lavoro da parte del committente.



Retribuzione

- conferma della possibilità di **retribuirli in proporzione alle consegne effettuate**, dall'altra, ma viene stabilito che tale modalità non può essere prevalente, pertanto **la quota maggiore della retribuzione deve essere determinata sulla base di un valore fisso** a prescindere dal numero di consegne avvenute.
- **facoltà alla contrattazione collettiva** di individuare degli schemi retributivi modulari ed incentivanti





Decreto Tutela Lavoro

Legge 128/2019 del 2 novembre 2019

di conversione del DI 101/2019



Decreto Tutela Lavoro

Legge 128/2019 di conversione del DL 101/2019

- Sono considerati rider i **lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano**. Per lo svolgimento dell'attività lavoratori si servono di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali.
- **Lavorano per mezzo a piattaforme digitali** che mettono in relazione a distanza, per via elettronica, le persone per le attività di consegna di beni. All'atto dell'ordinazione la procedura determina le caratteristiche della prestazione o del servizio che sarà fornito e fissandone il prezzo



Decreto Tutela Lavoro

Legge 128/2019 di conversione del DL 101/2019

Rider parasubordinati - etero-organizzazione

- ✓ estensione della disciplina del lavoro subordinato anche a tali figure, con la **possibilità di godere di tutti i diritti dei lavoratori dipendenti;**
- ✓ **eccezione sulla tutela dei licenziamenti** e per il minore potere disciplinare e gerarchico da parte del datore di lavoro;
- ✓ su tutto il resto (orario lavoro, ferie, malattia, sicurezza, previdenza, ecc.), gode delle **stesse prerogative dei lavoratori dipendenti.**



Decreto Tutela Lavoro

Legge 128/2019 di conversione del DL 101/2019

Rider autonomi - lavorano in maniera autonoma, e quindi discontinua

- ✓ retribuzione dei rider in base alle consegne effettuate, ma in misura non prevalente;
- ✓ possibilità per la **contrattazione collettiva** di poter **individuare minimi tabellari**;
- ✓ **introduzione di una paga oraria minima**, in favore di coloro che rispondono ad almeno una chiamata nell'ora di attesa. Laddove non ci fossero chiamate in quest'ora di attesa, la retribuzione dovrebbe comunque spettare. Tale importo, inoltre, s'intende aggiuntivo alla retribuzione erogata normalmente per le consegne effettuate.



Decreto Tutela Lavoro

Legge 128/2019 di conversione del DL 101/2019

Rider autonomi

Laddove non ci fossero chiamate in **quest'ora di attesa, la retribuzione dovrebbe comunque spettare.**

Tale importo, inoltre, s'intende aggiuntivo alla retribuzione erogata normalmente per le consegne effettuate.

L'importo della paga oraria minima è definita tra azienda e lavoratore, fermo restando la possibilità per la contrattazione collettiva di poter determinare un livello di paga minimo al di sotto del quale non si può scendere.



Assicurazione INAIL per i rider

- copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sia i rider parasubordinati che autonomi a totale carico dell'impresa come anche il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori
- Il premio INAIL è calibrato sulla retribuzione convenzionale giornaliera (per l'anno 2019 in 48,74 euro)

